

DECRETO N° 0263 / Pres.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTO LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMI DA 43 A 46, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

Publicato sul BUR N° 41 del 14/10/2009

Trieste, 29/09/2009

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 articolo 7, commi da 43 a 46 (legge finanziaria 2007), ed in particolare il comma 43, che ha autorizzato la Regione Friuli Venezia Giulia ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 46 della legge regionale 1/2007 ed approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres ;

Visto il comma 67 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) che ha abrogato a decorrere dal primo gennaio 2009 il predetto regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Visto il comma 66 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2009 predetta il quale, sostituendo il comma 46 dell'articolo 7 della predetta legge finanziaria 2007, e quindi in riferimento al comma 43 dello stesso articolo 7, dispone che "Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43";

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 – Italia, della Commissione europea;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie accelerazione di lavori

pubblici);

Visto il comma 1 bis dell'articolo 12 bis della predetta legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 14 della predetta legge regionale 11/2009, per il quale "Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi... (omissis)... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Ritenuto pertanto di predisporre un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche apportate al testo del comma 46 dell'articolo 7 della legge finanziaria 2007 predetta nonché di quanto previsto dalla predetta comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 predetta, con riferimento alla lettera g) del punto 4.2. della medesima;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal predetto regolamento 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2089 di data 17 settembre 2009 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)";

Considerato che con la medesima deliberazione il citato Regolamento è stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 regime, intensità e importo dell'aiuto
- Art. 4 beneficiari
- Art. 5 comparti di intervento
- Art. 6 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- Art. 7 autorità di gestione
- Art. 8 caratteristiche dei finanziamenti
- Art. 9 modalità di presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 10 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento
- Art. 11 obblighi del beneficiario
- Art. 12 regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti
- Art. 13 divieto di cumulo
- Art. 14 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento definisce i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2 definizioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) "amministratore del Fondo": il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito: Direzione centrale) che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
 - b) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 1999, n. 104/2000 (Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);
 - c) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - d) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un

produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo ovvero quando il prodotto viene somministrato o commercializzato nell'ambito dell'attività agrituristica;

- e) "concessione del finanziamento": nota dell'amministratore del Fondo di rotazione con cui si comunica al beneficiario e alla banca prescelta l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;
- f) "convenzione": accordo sottoscritto da Regione e Banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Art. 3 regime, intensità e importo dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)).

2. L'intensità dell'aiuto è determinata sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione del finanziamento. L'intensità dell'aiuto così calcolata non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 6, comma 12.

3. L'importo dell'aiuto è determinato, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1998/2006, in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

Art. 4 beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 5 comparti di intervento

1. I finanziamenti concessi con il presente regime di aiuto sono destinati alle imprese, come definite nell'articolo 4, operanti nella trasformazione e commercializzazione di uno o più delle seguenti categorie di prodotti agricoli:

- a) cereali;
- b) prodotti lattiero caseari;
- c) carni;
- d) proteoleaginose;
- e) ortofrutta;
- f) olive;
- g) miele;

- h) produzioni biologiche;
- i) produzioni vivaistiche;
- j) uva e vino;
- k) prodotti somministrati o commercializzati in agriturismi.

2. Qualora l'impresa operasse nella trasformazione e commercializzazione anche in altri comparti, e diversi da quelli di cui al comma 1, la domanda può essere accolta ove l'incidenza degli altri comparti rispetto al fatturato globale dell'impresa stessa, e da dimostrarsi con documentazione contabile e/o fiscale, sia inferiore al quindici per cento del fatturato globale stesso.

Art. 6 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.

2. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).

3. Gli interventi di consolidamento determinano il riequilibrio e il risanamento della situazione finanziaria aziendale. Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera esposizione debitoria netta a breve termine dell'impresa, la banca provvede all'erogazione di un finanziamento di consolidamento ordinario atto al raggiungimento della percentuale stessa.

4. Gli interventi di consolidamento si riferiscono alle esposizioni debitorie risultanti da una situazione contabile, verificabile ed analitica, non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

5. L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate nell'allegato B.

6. Sono escluse dall'esposizione debitoria a breve termine di cui al comma 5 le passività a breve termine non direttamente correlate all'attività dell'impresa, ed in particolare le passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio-lungo termine.

7. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.

8. Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 5 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli le relative poste contabili di cui al comma 5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della esposizione debitoria oggetto degli interventi di

consolidamento, per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento.

10. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 8, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.

11. Qualora, a causa di eventi eccezionali, il fatturato di cui al comma 10 non fosse rappresentativo del normale andamento finanziario ed economico dell'attività d'impresa può essere preso in considerazione quello riferito all'anno precedente.

12. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 3, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento (CE) 1998/2006 per gli aiuti de minimis concessi nel triennio finanziario di riferimento tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello di cui all'allegato C, e relativa a tutti gli aiuti de minimis eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 7 autorità di gestione

1. La Direzione centrale è l'autorità che gestisce l'aiuto.

Art. 8 caratteristiche dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 80/1982, sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 15.000,00 euro e quello massimo è pari a 500.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per le cooperative e loro consorzi.

3. La Banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento.

4. Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato, nonché del finanziamento agevolato eventualmente concesso ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 9 modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento, redatta sul modello di cui all'allegato D, è presentata alla Banca prescelta e convenzionata con la Regione (di seguito: Banca).

2. La domanda è corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12 relativa agli aiuti percepiti a titolo de minimis e al possesso degli altri requisiti di ammissibilità.

Art. 10 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

1. La Banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12.
2. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione.
3. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Regione e banca.
4. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il realizzo, dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.
5. L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.

Art. 11 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla Banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.

Art. 12 regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti

1. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della Banca.
2. La Direzione centrale ha facoltà di effettuare presso la Banca, come anche presso i beneficiari, gli accertamenti ritenuti opportuni secondo i principi di discrezionalità amministrativa e tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.
3. In particolare la Direzione centrale, ai fini della regolarità dell'istruttoria, dei controlli e degli accertamenti di cui al commi 1 e 2 potrà richiedere ai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, finalizzata alla verifica della conformità delle esposizioni debitorie a quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 13 divieto di cumulo

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006 possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad una intensità maggiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE

Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 3 del Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006.

I parametri da utilizzarsi per definire l'importo dell'aiuto accordato ai sensi dell'articolo 7 commi da 43 a 46, della legge regionale n. 1/2007 con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee di data 15 dicembre 2006, relativi agli aiuti "de minimis", sono i seguenti:

- **data di concessione:** la data di erogazione del finanziamento agevolato;
- **aiuto:** valore attuale, alla data di concessione, della differenza tra gli importi degli interessi calcolati sui debiti residui risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione, e gli interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono quelli stabiliti secondo il metodo di cui alla comunicazione della Commissione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUUE;
- **intensità dell'aiuto:** espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = Q \left[1 - \left(\frac{i'}{i} \right) \times \left(1 - r^F + \frac{r^F - r'^P}{1 - r'^{P-F}} \right) \right]$$

Q (quota) = frazione di esposizione debitoria ammessa a finanziamento con riferimento alla relazione istruttoria della banca di cui all'articolo 6, comma 5 del presente regolamento;

i (tasso di riferimento per il periodo di rimborso) = tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea;

r = 1/(1+i);

i' (tasso agevolato per il periodo di rimborso) = media algebrica dei tassi applicati fra la quota di provvista regionale e quella bancaria;

r' = 1/(1+i');

P = durata del prestito, in numero di periodi (anni);

F = durata del preammortamento, in numero di periodi (anni): ai sensi del presente regolamento la durata è uguale a 0,5 per ogni semestre o frazione di semestre (es. un semestre = 0,5 otto mesi = 1).

I periodi temporali "P" e "F" sono espressi in frazione di anno.

ESEMPIO:

Si considera il caso in cui venga presentata in data 01/03/2009 una domanda di rafforzamento per l'importo di €. 500.000,00 finanziabile per intero (€. 250.000,00 quota Regione e €. 250.000,00 quota Banca), con un tasso applicato sulla quota banca pari ad EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi (2,10%) più spread del 1,80%: il periodo del preammortamento è pari ad 1 semestre (0,5 annualità), mentre la durata del mutuo è pari a 19 semestri (9,5 annualità).

Infine il tasso di riferimento ed attualizzazione della Commissione Europea è del 4,47%.

I valori che assumono le variabili in questo specifico caso sono di seguito esplicitati:

$i = 4,47\%$

$i' = (2,10 + 1,80)/2 = 1,95\%$

$r = 1/(1+i) = 1/(1 + 0,0447) = 0,957$

$r' = 1/(1+i') = 1/(1 + 0,0195) = 0,981$

$P = 9,5$

$F = 0,5$

Applicando i dati sopra riepilogati si otterrà il seguente valore:

$$ESL = [1 - (0,0195/0,0447) \times (1 - 0,957^{0,5} + (0,957^{0,5} - 0,957^{9,5})/(1 - 0,981^{9,5-0,5}))] = 0,1202$$

Ammontare finanziario dell'aiuto: €. (500.000,00) × ESL

VISTO: IL PRESIDENTE

Allegato B

(Riferito all'articolo 6, comma 5 del Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'Impresa richiedente (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

che svolge la seguente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

nelle sedi/unità operative di:

con situazione contabile di riferimento alla data del:.....

si attesta

- **che** l'operazione di consolidamento oggetto della richiesta degli aiuti previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47 della legge regionale n. 1/2007 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall'impresa stessa, riferita alla data sopra indicata, relativamente alla esposizione debitoria a breve termine ed alle poste rettificative riportate nel prospetto che segue;

- **che** rispetto ai valori così forniti gli importi sono stati considerati per una quota del%¹

Descrizione	Euro
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 24 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 24 mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
a) Totale passività a breve termine (con scadenza entro 24 mesi)	

¹ Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le poste da considerare sono proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale. (Art. 6, commi 9 e 10 del regolamento)

• Crediti verso clienti non pagati alla scadenza per i quali sussistono oggettive difficoltà per il loro incasso	
• Crediti verso clientela soggetta a procedure concorsuali o fallimentari	
b) Totale crediti non esigibili o di difficile esigibilità	

• Cassa, assegni e saldi attivi di rapporti bancari / postali	
• Titoli negoziabili	
• Partecipazioni	
• Finanziamenti a terzi	
• Titolare/Soci conto prelevamenti	
• Crediti verso clienti (comprensivi degli importi di cui al punto b)	
• Altri crediti a breve termine (con scadenza entro i 24 mesi)	
c) Totale poste rettificative	

Esposizione netta (a + b – c)	
--------------------------------------	--

- **che** l'esposizione debitoria attestata dall'impresa agricola è connessa all'esercizio dell'attività agricola;
- **che** la situazione economica dell'impresa agricola non risulta irrimediabilmente compromessa e l'impresa non è da considerarsi in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

oppure

- **che** l'impresa non era in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) prima della data del 1° luglio 2008, ma ha cominciato ad esserlo successivamente a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

.....

(Luogo e data)

.....

(Timbro e sottoscrizione per la Banca)²

VISTO: IL PRESIDENTE

² Timbro della Banca e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'istituto di credito.

Allegato C

(Riferito all'articolo 6, comma 12 del Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

dichiara

- **che** l'impresa, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, ed

- iscritta con la qualifica di impresa agricola o annotata con qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese)

e inoltre (se impresa cooperativa)

- iscritta nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 (Regime delle iscrizioni) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

svolge nelle sedi/unità operative di:

la seguente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

-----;

- **che** gli elementi che giustificano la richiesta di finanziamento agevolato sono conformi alle disposizioni attuative del provvedimento in parola e si riferiscono ad esposizioni a breve termine connesse all'esercizio dell'attività agricola;

- **che** l'impresa opera nella trasformazione e commercializzazione anche nel/nei settore/i (diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento):

- **che** l'incidenza del fatturato derivante dalla (o dalle) attività di cui al punto precedente è pari al% e pertanto inferiore al quindici per cento del fatturato globale della propria impresa;

- **di** non aver ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;

- **di** non aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti a titolo di "de minimis";

oppure

- **di** aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti a titolo di "de minimis"

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di rilascio di mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi o loro uso.

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)¹

AVVERTENZE:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196.

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 7, commi da 43 a 46 della legge regionale n. 1/2007 (legge finanziaria 2007), così come sostituito dall'articolo 3, comma 66, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), ed ha natura obbligatoria, Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la Banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato.

VISTO: IL PRESIDENTE

¹ Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'impresa.

Allegato D

(Riferito all'articolo 9, comma 1 del Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

**Spettabile
BANCA**

.....
.....
.....
.....

Oggetto: domanda per la concessione del finanziamento agevolato per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine ai sensi dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) così come sostituito dall'articolo 3, comma 66, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a il
residente a via.....n....., in qualità di titolare
e/o legale rappresentante dell'impresa (Indicare: denominazione, sede, numero di iscrizione nel registro imprese,
codice fiscale e partita IVA ed (eventuale) numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

chiede

l'erogazione di un finanziamento agevolato di Euro finalizzato al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine previsto ai sensi dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e del relativo regolamento di esecuzione,

e a tal fine specifica:

- **che** al fine di determinare l'entità dell'indebitamento da assumere a base per l'operazione di consolidamento, si evidenzia di seguito, con riferimento ad una situazione contabile alla data del, l'esposizione debitoria a breve termine, con scadenza entro i 24 mesi dalla data della situazione contabile, e le poste rettificative da portare in detrazione;
- **che** la situazione economica dell'impresa agricola non risulta irrimediabilmente compromessa e l'impresa non è da considerarsi in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

oppure

- **che** l'impresa non era in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) prima della data del 1° luglio 2008, ma ha cominciato ad esserlo successivamente a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

- **che** la situazione contabile considerata è riconducibile alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da gestione contabile riferibile esclusivamente a tale sede/unità operativa;

- **che** rispetto ai valori indicati nella citata situazione contabile gli importi sono stati considerati per una quota del %: e che tale quota corrisponde, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso, ad una gestione contabile riconducibile alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla parte di fatturato riferibile alla sola attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al totale.

Prospetto riepilogativo della situazione contabile

Descrizione	Euro
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 24 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 24 mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
a) Totale passività a breve termine (con scadenza entro 24 mesi)	

• Crediti verso clienti non pagati alla scadenza per i quali sussistono oggettive difficoltà per il loro incasso	
• Crediti verso clientela soggetta a procedure concorsuali o fallimentari	
b) Totale crediti non esigibili o di difficile esigibilità	

• Cassa, assegni e saldi attivi di rapporti bancari/postali	
• Titoli negoziabili	
• Partecipazioni	
• Finanziamenti a terzi	
• Titolare/Soci conto prelevamenti	
• Crediti verso clienti (comprensivi degli importi di cui al punto b)	
• Altri crediti a breve termine (con scadenza entro i 18 mesi)	
c) Totale poste rettificative	

Esposizione netta (a + b – c)	
--------------------------------------	--

(Luogo e data)

(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)¹

VISTO: IL PRESIDENTE

¹ Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'impresa.